

dall'art. 52, comma 23, della legge finanziaria per il 2003 a tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro e, poi, nuovamente limitato ai soli sanitari pubblici dall'art. 1, comma 485, della legge finanziaria per il 2007), sia all'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 2007) che ha reso necessaria l'iniziativa legislativa (art. 29, d.l. n. 159/2007) intesa, in esecuzione della sentenza della Corte medesima, ad individuare criteri, limiti e controlli della prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta, quale è il contributo che qui occupa, in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente.

Dalla disposizione della legge finanziaria per il 2007 – che, nell'escludere i sanitari liberi professionisti dalla corresponsione del contributo obbligatorio, ne ha ricondotto la platea a quella definita dalla legge istitutiva n. 306/1901, prima della modificazione introdotta dalla legge finanziaria per il 2003 – è conseguita la rilevante riduzione del numero dei contribuenti (a titolo indicativo può porsi in evidenza come a fronte dei 450.000 contribuenti circa del 2006, risultano obbligati, a fine 2011, 143.625 sanitari) e la significativa diminuzione delle relative entrate.

Ne è conseguito anche un contenzioso di complessità ed entità non irrilevante con i sanitari liberi professionisti in merito alla sussistenza del credito contributivo nell'arco temporale 2003-2006, alla cui definizione sono orientate le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 8 e 9 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, del cui contenuto più diffusamente si dirà in seguito.

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2007 sono state assunte nuove determinazioni sulle misure dei contributi obbligatorio e facoltativo, rese necessarie per garantire l'equilibrio economico dell'ente, all'indomani delle modifiche legislative cui s'è fatto cenno.

Il primo importo, in coerenza con il disposto dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 159/2007, è determinato in due fasce, in ragione della minore o maggiore anzianità di servizio dei sanitari, nella misura dello 0,34 per cento e dello 0,38 per cento della retribuzione tabellare annua lorda (cui, al 2011, corrisponde un prelievo, rispettivamente, di 148,30 euro e di 165,75 euro)¹.

La decorrenza dei nuovi criteri di determinazione del contributo obbligatorio è stata disposta dal 21 giugno 2007, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007.

¹ Le due quote sono rapportate rispettivamente ad un'anzianità di servizio uguale o inferiore a cinque anni ovvero superiore a cinque anni.

La misura del contributo volontario è anch'essa incrementata – con decorrenza, però, dal primo gennaio 2008 – e fissata in otto classi, d'importo compreso tra i 25 euro annui (per i sanitari liberi professionisti con anzianità d'iscrizione fino a cinque anni e reddito inferiore o uguale a € 20.000) e i 155 euro (anzianità superiore a cinque anni e reddito superiore a € 60.000). Su queste misure è intervenuto, da ultimo, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 12 novembre 2011 per effetto della quale, a decorrere dall'1 gennaio 2012, è tra l'altro disposto l'incremento dell'entità massima del contributo volontario, che si attesta su 165,75 euro (in misura, cioè, pari al contributo obbligatorio di più elevata entità).

Non subisce modificazioni il contributo *una tantum* fissato in € 65,00², con decorrenza dall'1 gennaio 2009, al cui versamento sono tenuti (in alternativa alla corresponsione delle quote stabilite in via ordinaria) i contribuenti obbligatori cessati dal servizio e i contribuenti volontari in regola con la contribuzione, aventi un'età superiore ai 67 anni compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente ed in possesso di una anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) di almeno 15 anni.

Un cenno, infine, è da fare all'adozione da parte della Fondazione del "Primo Bilancio Sociale" 2011, che vuole costituire un primo tentativo di rendicontazione sociale e di avvio di un percorso teso a migliorare il grado di *accountability* nei confronti degli *stakeholders* dell'ente.

1.2 Sebbene l'ONAO SI presenti, come già posto in evidenza, caratteristiche sue proprie rispetto agli altri enti disciplinati dal decreto legislativo n. 509 del 1994, trovano applicazione anche nei confronti della Fondazione le numerose disposizioni, contenute nella legislazione più recente, volte ad assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, il contenimento della spesa per il personale, nonché a regolare la gestione degli investimenti per l'effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Con riguardo al primo profilo è da ricordare come l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 preveda che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati debba assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall'art. 3, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (esteso a 40 anni dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 novembre 1999).

² Con deliberazione n. 180 del 4 settembre 2012, l'ammontare di tale contributo è stato portato a € 166, a partire dall'1 gennaio 2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 è sottolineata l'opportunità, fermo restando in trent'anni l'arco temporale minimo del bilancio tecnico, che il documento preveda una proiezione dei dati attuariali su un periodo di cinquant'anni in base alla normativa vigente.

Questo orizzonte temporale è allargato, senza esplicite esclusioni di forme gestorie, a cinquant'anni dall'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.

Con riguardo, poi, alle norme di contenimento della spesa relativa al personale e di disciplina degli investimenti, che hanno impatto dal 2011 anche sulle casse privatizzate, sono da ricordare:

- l'art. 9 commi 1 e 2 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Viene disposto inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale superiori a 90.000 euro lordi annui debbano essere ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

- l'art. 2, comma 2 del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, che istituisce un contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiore ai 300.000 euro annui;

- l'art. 8, comma 15 del citato decreto legge n. 78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

E', inoltre, da porre in evidenza come, a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sia attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati. Alla medesima Commissione sono attribuiti compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

Ulteriori disposizioni interessano l'applicabilità agli enti previdenziali privatizzati del Codice degli appalti. A tal proposito il decreto legge n. 98 del 2011, all'art. 32, comma 12, dispone, recependo la raccomandazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che gli enti previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti.

Di rilievo per l'ONAOSI - al pari degli enti previdenziali privatizzati - sono, da ultimo, alcune disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le quali vanno segnalate quelle in tema di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi (art. 8³), di ricorso alla Consip per l'approvvigionamento dei beni e servizi individuati dalla norma medesima (art 1, comma 7), di contenimento delle spese per le autovetture di servizio, per i buoni pasto al personale, per gli incarichi di studio e consulenza e di disciplina di ferie, riposi e permessi (art. 5), di riduzione dei costi delle locazioni passive (art. 3).

³ Prime indicazioni attuative delle disposizioni in parola, con riferimento alla spesa per consumi intermedi, sono contenute nella circolare n. 28 del 7 settembre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. L'ordinamento interno e gli organi

L'ordinamento interno della Fondazione è regolato, nel periodo 2009-2011, dal succedersi di due diversi Statuti, approvati dai ministeri vigilanti (Ministeri del lavoro della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze) il 3 febbraio 2004 e il 9 febbraio 2010.

Con riguardo al più recente provvedimento, può ricordarsi come il Consiglio di Amministrazione in data 12 gennaio 2008 adottò, anche in esecuzione delle nuove disposizioni recate dal d.l. n. 159/2007, il nuovo statuto della Fondazione, trasmesso per l'approvazione ai ministeri vigilanti. Con atto n. 9 del 9 maggio 2009 il medesimo organo, nel recepire le osservazioni e le proposte di modifica formulate dal Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia, ha nuovamente deliberato sul documento, definitivamente approvato dai ministeri vigilanti, sul principio del 2010.

Il nuovo statuto introduce importanti modificazioni, sia per quanto attiene all'ambito dell'attività assistenziale (con la previsione di nuove categorie di beneficiari, individuate dall'art. 2, comma 3 e riferibili, tra l'altro, ai contribuenti e ai loro figli in condizioni di comprovato disagio economico⁴), sia per quanto riguarda la struttura organizzativa dell'ente (istituzione di un nuovo organo, il Comitato di indirizzo, cui spettano compiti di indirizzo e vigilanza; soppressione della Giunta esecutiva, le cui funzioni sono sostanzialmente attribuite ad un Consiglio di Amministrazione, eletto dal comitato di indirizzo, i cui componenti passano da ventitré a nove; previsione di un vice presidente anziché due).

Nel maggio del 2011, esaurite le procedure elettorali, si sono insediati nella rinnovata composizione il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei sindaci e il Comitato di indirizzo.

E' sempre alle nuove disposizioni statutarie che va ricondotta la delibera del Comitato di indirizzo del marzo 2012 di approvazione del Regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione, di disciplina, tra l'altro, dei benefici assistenziali a favore degli orfani dei sanitari e dei figli dei contribuenti viventi nei casi previsti dalla disciplina interna. In pari data sono stati deliberati anche un regolamento afferente alle prestazioni (erogabili compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in via sussidiaria) a favore dei figli dei contribuenti viventi e delle altre categorie di personale individuate dalle norme statutarie) in situazione di difficoltà economica, nonché il nuovo regolamento di riscossione dei contributi (documenti tutti all'esame dei ministeri vigilanti).

⁴ Interventi assistenziali erogabili, per espressa disposizione statutaria, nei limiti e nel rispetto della compatibilità di bilancio.

Un particolare cenno è, infine, da riservare al regolamento di contabilità approvato dalla Fondazione nel settembre 2011, con il quale, tra l'altro, si sancisce il passaggio, dall'1 gennaio 2013, a un sistema di tenuta dei conti e di bilancio basato esclusivamente sulla contabilità economica.

Quanto ai compensi agli organi, l'articolo 19 dello Statuto del 2010 dispone che ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei sindaci spetti (oltre al rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni e la stipula, con oneri a carico della Fondazione, di polizze assicurative per la responsabilità civile e patrimoniale e per gli infortuni connessi al mandato) un'indennità di carica e un gettone di presenza nella misura determinata ogni due anni dal Comitato di indirizzo. Ai componenti tale ultimo organo è previsto, invece, possa essere erogato esclusivamente il gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per il mandato.

Con delibera n. 12 in data 26 giugno 2011, il Comitato di indirizzo ha stabilito che, a decorrere dalla data di insediamento dei nuovi organi, la misura dell'indennità annua e del gettone di presenza sia corrisposta negli importi indicati nella tabella 1, fissando altresì un tetto massimo annuo per il cumulo dei due emolumenti (a fianco di ciascun importo è indicata la misura del corrispondente emolumento attribuito nel 2010 e nel 2009, senza variazioni rispetto a quella fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2006).

Tab. 1

(euro)

	Indennità 2011	Indennità 2009-2010	Gettone presenza 2011	Gettone presenza 2009-2010	Tetto emolumenti (indennità + gettone) 2011
Presidente	€ 77.000	€ 80.000	€ 700	€ 450	€ 90.000
Vice presidente	€ 49.000	€ 52.000	€ 700	€ 450	€ 60.000
Membri CdA	€ 20.000	€ 13.000	€ 700	€ 450	€ 35.000
Presid. Coll. sind.	€ 15.000	€ 18.000	€ 700	€ 450	€ 28.000
Sindaci	€ 10.000	€ 13.000	€ 700	€ 450	€ 24.000

I costi complessivamente sostenuti dalla Fondazione per gli organi di amministrazione e di controllo sono stati nel 2009 di €/mgl 1.092 (€/mgl 1.192 nel 2008), nel 2010 di €/mgl 1.053, per attestarsi nel 2011 su €/mgl 1.134.

E' da considerare, peraltro, come il risultato del 2011, in relazione al nuovo sistema di rilevazione dei conti in vigore dall'esercizio medesimo (basato sui principi della contabilità economica), non consenta un raffronto del tutto corrispondente ai dati dei precedenti esercizi che, come meglio si dirà nel prosieguo, sono o meramente finanziari (così quelli sopra riportati) o quando iscritti nel conto economico trovano derivazione essenzialmente dalla contabilità finanziaria⁵.

Anche in ragione della circostanza appena riferita, la tabella 2 espone per il solo esercizio 2011 la ripartizione per singole voci della spesa per gli organi.

Tab. 2

(euro)

Componenti organi amministrativi	2011
Compensi	440.949
Gettoni di presenza e rimborso spese	429.186
Oneri di previdenza	54.056
Componenti organo controllo	
Compensi	77.905
Gettoni di presenza e rimborso spese	127.711
Oneri di previdenza	3.822
TOTALE	1.133.660

⁵ La spesa per compensi agli organi esposta nel rendiconto finanziario 2011 è di C/mgi 1.116.

3. Il personale

La consistenza del personale dell'ONAOSI al 31 dicembre 2011 è indicata nella tabella 3. Essa è diminuita, dal 2009 al 2011, complessivamente, di dieci unità (con una diminuzione del personale a tempo indeterminato di 6 unità). Ove si tenga conto della consistenza media del personale in servizio, la stessa ammonta, per il 2011 a 224 unità (228 nel 2010; 231 nel 2009).

Al vertice della struttura amministrativa è posto un direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto a tempo determinato e al quale è corrisposto un compenso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, pari, nell'esercizio 2011, a € 70.673 (inclusa quota parte riferita al direttore facente funzione), € 95.594 nel 2010 e 128.556 nel 2009.

Tab. 3

Dipendenti	2009		2010		2011	
	numero	di cui a termine	numero	di cui a termine	numero	di cui a termine
Dirigenti	3	1	2		3	1
Quadri	7		7		7	
Dipendenti A1	18		23		22	
Dipendenti A2	3		2		1	
Dipendenti A3	4		6		7	1
Dipendenti B1	10		17		19	
Dipendenti B2	23		13		9	
Dipendenti B3	7	1	13	2	15	1
Dipendenti C1	65		65		66	
Dipendenti C2	30		19		17	
Dipendenti C3	1		10	1	8	1
Dipendenti D1	10	2	0		0	
Dipendenti 1E1	3		3		3	
Dipendenti 1E2	4		4		4	
Dipendenti 1E3	1		2		2	
Dipendenti 2E1	15		14		14	
Dipendenti 2E2	0		0		0	
Dipendenti 2E3	13	1	13	1	11	
Dipendenti 2RA1	3		3		3	
Dipendenti 2RA2	3		4		4	
Dipendenti 2RA3	4	3	1	1	2	
Dipendenti 2R1	2		3		3	
Dipendenti 2R2	1		0		0	
Dipendenti 2R3	1		1		1	
TOTALE	231	8	225	5	221	4

Il regime giuridico e retributivo del personale ONAOSI è regolato dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti privatizzati, rinnovato, da ultimo nel dicembre del 2010.

Gli oneri complessivi per il personale, al netto della retribuzione del direttore generale, sono esposti con riguardo al triennio in considerazione nella tabella 3.1.

Tab.3.1

(euro)

Costo del lavoro	2009	2010	2011
Spese per il personale*	10.874.704	10.812.093	10.960.114
Organico medio	231	228	224
Onere medio	47.077	47.421	48.929

*Le spese per il personale sono comprensive, nel triennio, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 252/2005, delle somme maturate e riversate relative al TFR (INPS o gestore privato previdenza complementare). L'importo riguardante l'accantonamento TFR è, dunque, riferito, nei tre esercizi, alla sola rivalutazione del montante accumulato al 31.12.2006.

Il costo del personale e il relativo onere medio segnano, dunque, tra il 2009 e il 2011, un lieve aumento, da considerare non tanto nei suoi termini assoluti, quanto con riguardo al numero delle unità in servizio nel medesimo periodo temporale.

La spesa per stipendi, quale risulta dal rendiconto finanziario (€/mgl 8.167 nel 2009; €/mgl 8.160 nel 2010; €/mgl 8.231 nel 2011), si mantiene sostanzialmente stabile in conseguenza di un numero medio di personale in servizio in diminuzione di quattro unità tra il 2011 e il 2010, la cui minor spesa è controbilanciata dalla dinamica contrattuale delle retribuzioni.

Al rinnovo del CCNL di categoria del 2010 sono infatti conseguiti aumenti retributivi dell'1,4 per cento dall'1 gennaio 2010 e dello 0,6 per cento dall'1 dicembre 2010. Questi effetti, dunque, pur se relativi, con diversa decorrenza, all'esercizio 2010 - e, quindi, formalmente rispettosi delle misure di contenimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 - si sono inevitabilmente tradotti (di fatto, a regime, nel 2011) in maggiori oneri che hanno trovato compensazione in altri fattori (stipendi inferiori ai dipendenti assunti a seguito di turn over; riduzione del numero di personale e altri effetti conseguenti al contenimento della spesa di cui al decreto legge n. 78 citato). Nella relazione illustrativa al bilancio è, comunque, precisato come, in attuazione delle misure di contenimento di cui al predetto decreto legge, i passaggi di carriera per anzianità non avranno effetti economici per gli anni 2011-2013, ma soltanto giuridici.

La tabella 3.2 indica l'incidenza delle spese per il personale (inclusi i costi per il direttore generale) sul totale della spesa corrente, che fa registrare nel 2011 una più

sensibile variazione sul precedente biennio per un più marcato incremento della spesa corrente (da ricondurre, per €/mgl 686, ai maggiori oneri per prestazioni assistenziali in denaro), con la conseguente minore incidenza della spesa per il personale.

Tab. 3.2

(euro)

	2008	2009	2010	2011
Spese per il personale	11.340.624	11.003.260	10.907.687	11.030.787
Totale spese correnti	39.922.864	35.137.650	34.355.602	36.654.192
Percentuale spese per il personale su Totale spese correnti	28,41%	31,31%	31,75%	30,09%

4. La gestione assistenziale

Per effetto della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 485 della l. n. 296/2006 di modifica dell'art. 2, lettera e, della l. n. 306/1901), sono contribuenti obbligatori tutti i medici chirurghi e odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Sono, invece, contribuenti volontari della Fondazione i sanitari laureati in medicina e chirurgia, veterinaria e farmacia, non dipendenti pubblici, che ne facciano richiesta, a condizione che la stessa sia accolta.

Gli iscritti attivi all'ONAOSI risultano complessivamente diminuiti tra il 2008 e il 2011 del 2,9% per cento. Nel medesimo arco temporale, la percentuale di riduzione degli iscritti obbligatori è pari all'1,3 per cento, quella dei volontari al 18,5 per cento. Sono, inoltre, registrati all'anagrafe dell'ONAOSI, a fine 2011, 16.083 sanitari, esonerati, ai sensi della disciplina interna della Fondazione (art. 5 del regolamento), dal versamento del contributo annuale e in quanto soci vitalizi, tenuti a versare un contributo *una tantum* nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le tabelle 4 e 4.1 espongono nel quadriennio 2008-2011 i dati relativi, rispettivamente, al numero dei contribuenti obbligatori e volontari ed ai corrispondenti introiti finanziari.

Tab. 4

	2008	2009	2010	2011
Numero contribuenti	145.586	145.707	144.387	143.625
Numero contribuenti volontari (sanitari liberi professionisti)	14.959	13.122	12.359	12.191
TOTALE CONTRIBUENTI ATTIVI	160.545	158.829	156.746	155.816

Tab. 4.1

(euro)

	2008	2009	2010	2011
Contributi obbligatori sanitari dipendenti pubblica amministrazione	22.200.646	23.196.345	23.168.621	23.074.553
Contributi volontari	1.834.005	1.678.118	1.741.000	1.694.000
TOTALE CONTRIBUTI	24.034.651	24.874.463	24.909.621	24.768.553

Nella precedenti relazioni era rilevato come, per effetto della limitazione della platea dei contribuenti obbligatori ai soli sanitari dipendenti pubblici, le entrate da contributi obbligatori decrescessero nel 2007, rispetto al 2006, del 60,58 per cento, mentre il totale dei contributi (obbligatori e volontari) subiva una flessione del 56,87 per cento.

Nel 2008, sebbene il numero dei contribuenti obbligatori fosse aumentato di 1.071 unità e quello dei volontari avesse registrato una flessione di 2.956 (con un saldo negativo sul 2007 di 1.885 contribuenti attivi), le entrate da contributi segnavano, tra il 2007 e il 2008, un buon incremento, passando da €/mgl 18.037 a €/mgl 24.035, pari al 33,2 per cento.

Questo risultato era la conseguenza delle misure adottate dalla Fondazione dopo gli interventi normativi del 2007 (cui è conseguita rilevante riduzione della platea dei contribuenti) di determinazione dei criteri per la contribuzione. Misure, dal 1° gennaio 2008 entrate tutte a regime, con le quali sono state riviste in aumento le quote dei contributi sia obbligatori, sia volontari.

Nel 2009 le entrate da contributi si attestano su €/mgl 24.874, con un incremento sul precedente esercizio del 3,5 per cento, mentre il dato del 2011, in rapporto al 2009, fa segnare solo una lieve diminuzione, pari allo 0,4 per cento.

Sotto altro profilo, riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2007 – d'illegittimità dell'art. 2, lett. e, della l. n. 306/1991 sul procedimento di determinazione della misura del contributo obbligatorio – è da dire che la Fondazione, come anche posto in evidenza nelle precedenti relazioni, ritiene tutt'ora applicabili, in relazione a quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007⁶, le proprie deliberazioni sulla misura del contributo negli anni 2003-2006 e, quindi, cogenti anche nei confronti dei sanitari liberi professionisti in forza delle norme in vigore in quell'arco temporale. Sulla base di questo criterio interpretativo, il Consiglio di Amministrazione se, da una parte, stabilì (delibera n. 4 dell'11.1.2008) – in materia di crediti contributivi relativi agli anni 2003-2006 – che "le cartelle emesse prima della sentenza della Corte Costituzionale e non ancora notificate ai concessionari devono essere annullate unitamente ai conseguenti atti esecutivi posti in essere dai concessionari medesimi, dando atto che si procederà a successiva richiesta di pagamento ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 763 e/o ad altre norme a ciò legittimanti", dall'altra, ha inviato tra il 2008 e il 2011 ai sanitari soggetti all'obbligo di contribuzione di cui alla legge n. 289 del 2002 atti bonari interruttivi della prescrizione finalizzati alla riscossione dei presunti crediti relativi agli anni dal 2003 al 2006.

⁶ La norma così recita: "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge."

Del contenzioso conseguente alle vicende appena descritte - di cui l'ONAOSI ha sempre auspicato una soluzione per via normativa⁷ - si è occupato anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con nota n. 36/0007491 dell'8 maggio 2012), che ha invitato la Fondazione ad attuare le azioni esecutive di recupero dei crediti nei soli casi di fruizione di prestazioni corrisposte dall'Ente e a resistere alle istanze di rimborso di contributi obbligatori comunque versati. E' infine da dire come, in attesa di un chiarimento della vicenda in parola, abbia provvisoriamente sospeso le attività anche esattoriali di riscossione dei relativi crediti.

La stima delle quote ancora dovute dai sanitari liberi professionisti è, a fine 2011, di 23,070 milioni di euro, a fronte di cartelle esattoriali sospese per un importo di 5,495 milioni afferenti a 59.504 contribuenti.

Al 31 agosto 2012, per le varie tipologie di contenzioso, i giudizi ancora pendenti originati dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 2007, e per lo più introdotti da pubblici dipendenti, ammontano a 7.150.

Da ultimo, è da porre in evidenza come la segnalata vicenda abbia trovato soluzione nelle disposizioni contenute nell'art. 14, commi 8 e 9 del decreto legge n. 158 in data 13 settembre 2012 di razionalizzazione delle attività assistenziali e sanitarie. Anche al fine di definire, infatti, il contenzioso dei cui riferimenti si è fatto sopra cenno, il provvedimento di urgenza stabilisce limiti temporali e misura del contributo dovuto all'ONAOSI dai sanitari dipendenti pubblici e dai sanitari liberi professionisti e dispone, conseguentemente, l'estinzione di "ogni azione o processo relativo alla determinazione, riscossione o ripetizione dei contributi" in parola.

Ai sensi delle disposizioni dello statuto (art. 6) sono assistiti dalla Fondazione ONAOSI gli orfani dei sanitari contribuenti, i figli dei contribuenti dichiarati totalmente e permanentemente inabili all'esercizio della professione, i figli dei contribuenti cessati dal servizio in possesso dei requisiti prescritti.

Le prestazioni nei confronti dei soggetti assistiti, programmate in un "piano annuale degli interventi"⁸ consistono nell'ammissione in strutture (convitti, collegi universitari, centri formativi), in contributi in denaro di carattere ordinario e/o straordinario, in interventi diretti a favorire la formazione, in interventi speciali a favore dei disabili, in convenzioni con università, istituti e centri di ricerca per

⁷ Si tratta, infatti, di un contenzioso contraddistinto da elementi di particolare delicatezza interpretativa perché connessi alla lettera dell'art. 29, comma 2, del già citato d.l. n. 159/2007 che fa decorrere dal 20 giugno 2007 (dal giorno, cioè, successivo alla pubblicazione della sentenza n. 190/2007 della Corte) i nuovi criteri di determinazione dei contributi, senza recare indicazione esplicita sui periodi pregressi in cui l'obbligo di contribuzione astringeva tutti i sanitari anche se liberi professionisti.

⁸ Il più recente piano annuale è quello adottato dal Comitato di Indirizzo dell'ONAOSI il 24 settembre 2011 e approvato dai ministeri vigilanti in data 5 dicembre 2011.

specializzazioni *post-laurea*, in ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o comunque connessa.

La tabella 4.2.1 dà conto degli oneri relativi alle prestazioni erogate dall'ONAOSI tra il 2008 e il 2011.

Tab. 4.2.1

(euro)

	2008	2009	2010	2011
Prestazioni in denaro*	17.865.079	16.885.243	16.122.579	17.522.300
Prestazioni in servizi*	11.755.176	11.265.022	11.134.496	10.952.448

* Per omogeneità di confronto, i dati esposti in tabella sono quelli relativi al conto economico di ciascun esercizio redatto secondo criteri di colleganza con il rendiconto finanziario e non secondo i principi della contabilità economica, in vigore dal solo esercizio 2011.

I dati sopra riportati paiono significativi di un andamento sostanzialmente stabile sia delle prestazioni in denaro, sia di quelle relative all'ospitalità presso le strutture dell'ONAOSI e per partecipazioni a corsi. Andamento coerente con il numero di assistiti per tipologia di prestazione in denaro, riassunto nella tabella 4.2.2.

Un'analisi di maggior dettaglio evidenzia, comunque, come il totale delle erogazioni (domiciliari, ad ospiti di strutture e partecipanti a corsi) diminuisca tra il 2008 e il 2009 del 10,2% e si incrementi tra il 2010 e il 2011 dell'1,6%.

Tab. 4.2.2

EROGAZIONI AD ASSISTITI	2008	2009	2010	2011
Contributi ordinari e integrativi	2.812	2.828	2.808	2.804
Premi (prescolare, promozione, post-laurea e studio)	1.555	1.201	1.241	1.270
Rette e contributi retta	22	5	8	5
Soggiorni all'estero	115	115	141	157
Specializzazioni	96	100	96	-
Primo intervento	661	360	371	442
Handicap	119	112	108	127
Integrazione assistenziale	280	314	263	308
Contributi straordinari	3	1	2	5
Partecipazioni a corsi e master	11	6	9	7
Convittori estivi Perugia	19	14	17	14
Universitari ospiti istituti	212	246	278	289
TOTALE	5.905	5.302	5.342	5.428

Riguardo alle prestazioni in servizi, al 16 marzo 2012 gli ospiti delle strutture educative ONAOSI risultavano pari a 746, in aumento di 20 unità rispetto all'anno precedente (751 nel 2010). Il quadro analitico e riepilogativo degli oneri per le

prestazioni istituzionali e dei proventi contributivi è offerto dalla tabella 4.3 contenente, altresì, i dati che si riferiscono al saldo tra contributi e prestazioni ed all'incidenza percentuale di quest'ultime sui primi.

Tab. 4.3

(euro)

	2008	2009	2010	2011
Totale prestazioni	29.620.255	28.150.265	27.259.085	28.476.759
Totale contributi	24.034.651	24.874.463	24.909.621	24.768.553
Saldo contributi/prestazioni	-5.585.604	-3.275.802	-2.349.464	-3.708.206
Incidenza prestazioni/contributi	1,23	1,13	1,09	1,15

Tra il 2008 e il 2011, nonostante il lieve aumento delle entrate contributive e la diminuzione (rispetto al 2008) delle prestazioni, il saldo tra contributi e prestazioni si mantiene ancora negativo, sia pure in termini meno accentuati di quelli registrati nell'esercizio 2008.

È questo un andamento sul quale è opportuno richiamare l'attenzione particolare degli amministratori della Fondazione, ancorché tale saldo negativo assuma una valenza di diversa portata rispetto al saldo previdenziale considerato dall'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 214 del 2011, con riguardo agli enti previdenziali, privatizzati - come l'ONAOSI - dalla legge n. 509 del 1994.

5. La gestione patrimoniale

La tabella 5 mostra che il patrimonio immobiliare della Fondazione (costituito a fine 2011 da 19 immobili destinati a fini istituzionali, 4 fabbricati ceduti in locazione e due terreni) registra, nel valore contabile lordo, un incremento, tra il 2008 e il 2011, del 3,2 per cento.

Quanto alla movimentazione del patrimonio immobiliare va ricordato che nel corso del 2008 furono alienati due fabbricati, uno (in provincia di Salerno) già adibito a centro vacanze e l'altro (in Perugia) consistente in un appartamento non più utilizzato per le esigenze istituzionali. La vendita generò una plusvalenza di €/mgl 1.665.

Negli anni successivi, la consistenza del patrimonio immobiliare è rimasta invariata, pur essendosi realizzate variazioni nell'ambito dei fabbricati con destinazione strumentale o a reddito.

Il valore netto degli immobili, decrescente in ragione degli ammortamenti (calcolato secondo tassi annui pari al 3 per cento), non mostra significative variazioni nel suo rapporto con le attività patrimoniali complessive.

Tab. 5

(euro)

IMMOBILI	2008	2009	2010	2011
Valore contabile lordo	102.040.078	103.253.315	104.540.429	105.285.060
Valore contabile netto	85.275.340	83.633.055	82.943.557	81.798.307
Totale attività patrimoniali	427.793.115	427.489.108	430.098.497	362.856.546*
Incidenza % valore netto/attività patr.li	19,93%	19,56%	19,28%	22,54%*

* Per il 2011 il valore delle attività patrimoniali e la relativa incidenza percentuale del valore netto degli immobili non è confrontabile con quella dei precedenti esercizi per i diversi criteri di esposizione dei dati di bilancio, di cui si dice più approfonditamente nel capitolo sei. È da aggiungere che i dati del 2010, riclassificati secondo i principi della contabilità economica, mostrano un valore delle attività patrimoniali di € 367.569.964 e una percentuale di incidenza del 22,56%.

Le entrate relative alla gestione degli immobili, espone nella tabella 5.1, scontano una serie di interventi, riconducibili all'esercizio 2007, finalizzati a mettere a reddito il patrimonio immobiliare non strumentale attraverso la cessione in locazione di due appartamenti, una palazzina e l'edificio già adibito a Centro Universitario. Interventi, questi, i cui positivi effetti, dal lato finanziario, si sono interamente manifestati a decorrere dall'esercizio 2008.

Tab. 5.1

(euro)

IMMOBILI	2008	2009	2010	2011
Valore contabile lordo immobili (a)	102.040.078	103.253.314	104.540.429	105.285.060
Valore contabile lordo immobili non destinati a fini istituzionali (b)	7.780.586	7.015.886	11.684.094	11.688.378
Redditi e proventi da immobili (c)	310.817	310.309	311.641	275.094
Rendimento lordo %(c)/(b)	3,99%	4,42%	2,67%	2,35%